

Requisiti cogenti per l'adesione al piano EXIT STRATEGY ai fini di una corretta attuazione:

- a) Deve essere predisposto, sulla base delle linee guida di EXIT STRATEGY opportunamente personalizzate per ciascuna realtà, il protocollo aziendale di regolamentazione così come previsto dal protocollo del 24 Aprile allegato al DPCM del 26 aprile secondo quanto nello stesso previsto e con la costituzione della commissione di cui all'articolo 13 dello stesso.
- b) Il protocollo aziendale di cui sopra va condiviso formalmente ai lavoratori che devono dare atto di averlo ricevuto, anche attraverso il proprio RLS, ovvero attraverso l'indizione di una riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.
- c) L'uso dell'applicazione per smartphone, se vuole essere vincolante per i lavoratori, deve essere preventivamente recepito come parte integrante del protocollo di cui al precedente punto a).
- d) Contestualmente deve predisposto dal Medico competente, il protocollo di sicurezza sanitaria di cui all'articolo 25 della D.Lgs n. 81 del 2008 e dell'articolo 12 del citato protocollo del 24 aprile.
- e) Il protocollo sanitario va comunicato in via formale ai lavoratori che devono dare atto di averlo ricevuto, anche attraverso il proprio RLS, ovvero attraverso l'indizione di una riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.
- f) Quanto al punto precedente è condizione senza la quale non si può procedere a i testi sierologici.
- g) I punti precedenti diventano parte integrante delle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 stesso, a tale scopo dovrà essere effettuata opportuno aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in di cui all'art. 28 e art. 29 c.3 del D.Lgs. 81/08.
- h) Nell'applicazione deve essere inserita sia l'informativa privacy specifica del datore che il suo protocollo di sicurezza del lavoro integrato secondo quanto sopra visto.
- i) Nella realizzazione dei precedenti punti si deve tenere conto delle specifiche normative di settore merceologico sia delle singole normative regionali, nonché di eventuali linee guida adottate dei protocolli aziendali.
- j) I punti precedenti comportano che una necessaria sistematica interazione in tutte le fasi tra RSPP, Medico Competente e RLS.
- k) Costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito "un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali". E potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, "comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19".
- l) Il Comitato dovrà dare evidenza sull'attuazione di quanto implementato, attraverso le modalità ritenute più idonee.